Sent. n. 236/14

R.G. n. 17988/2013

Rep. n. _____

ESENTE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

GIUDICE DI PACE CIVILE DI ROMA

SEZIONE VI^

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

Il Giudice di Pace Dott. Antonio Devoto ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile, iscritta al n. 17988 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2013, posta in decisione all'udienza del giorno 16 ottobre 2013 e vertente

FRA

[redacted] S.r.l. in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Guidonia Montecelio (RM), via Tenuta del Cavaliere n. 1, presso lo studio legale dell'Avv. [redacted] che la rappresenta e difende giusta delega posta a margine dell'atto di citazione

ATTRICE

E

[redacted] ASSICURAZIONI S.p.A. in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via C. Mirabello n. 17, presso lo studio legale degli Avv.ti Fulvio Zardo e Giobbe Zardo che la rappresentano e difendono giusta delega posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta passivo

CONVENUTA

OGGETTO: risarcimento danni da circolazione stradale.

CONCLUSIONI

All'udienza di precisazione delle conclusioni in data 16 ottobre 2013 i procuratori delle parti costituite concludevano come da verbale in pari data.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La presente sentenza è stesa senza l'esposizione dello "svolgimento del processo", ovvero ai sensi del secondo comma dell'art. 132 c.p.c., sì come modificato dall'art. 45, comma 17°, della legge 18 giugno 2009 n. 69.
Acquisita agli atti la documentazione prodotta dalle parti la causa veniva quindi trattenuta per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rileva il giudicante nel merito che la domanda non merita accoglimento e pertanto va rigettata.
Si evidenzia, in tema di indennizzo diretto, che l'applicazione del rito non esime parte attorea dall'obbligo di fornire adeguato supporto probatorio in ordine alla fondatezza della propria domanda, dal momento che la *ratio* della norma è quella di semplificare la procedura di risarcimento del danno, consentendo alla compagnia indennizzante di recuperare il *quantum* corrisposto al proprio assicurato dalla società assicuratrice del responsabile del sinistro attesa l'evidenza della prova. Non sussiste, quindi, come sembra intendere l'attrice [redacted], una sorta di "responsabilità oggettiva" gravante sulla società assicuratrice del danneggiato, obbligata di guisa sempre e comunque al pagamento delle somme richieste dal proprio assicurato a titolo di risarcimento del danno, anche in totale assenza di prova sulla effettiva responsabilità del sinistro, a nulla valendo la produzione documentale del modello CAI che nessun valore può assumere nei confronti dell'odierna convenuta [redacted] ASSICURAZIONI S.p.A. poiché sottoscritto dal Sig. [redacted] e da un non meglio individuato conducente dipendente o legale rapp.te p.t. della [redacted] S.r.l., comunque entrambi estranei al giudizio *de quo*.
Viepiù, in tema di *quantum debeatur*, relativamente al costo delle riparazioni necessarie per il ripristino del veicolo danneggiato, invero, i preventivi, di norma, non hanno valore probatorio alcuno.
Essi sono sostanzialmente un misto di consulenza tecnica di parte e di testimonianza scritta.
Costituiscono testimonianza, ad esempio, nelle parti in cui indicano - spesso in modo indiretto - le parti e/o le componenti danneggiate del bene, ovvero nelle parti in cui riferiscono dei prezzi dei pezzi di ricambio e/o dei costi della

manodopera.
Costituiscono consulenza tecnica di parte laddove formulano giudizi circa la riparabilità o non riparabilità di componenti danneggiati o laddove determinano le modalità delle riparazioni ovvero la quantità di lavoro necessaria per le medesime.
Ebbene, è principio consolidato e pacifico che le consulenze tecniche di parte non hanno alcun valore probatorio. La Suprema Corte lo ha reiteratamente ribadito, chiarendo che: «*la consulenza di parte ... costituisce semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio*»; e specificando che: «*il giudice il quale esprima un convincimento ad essa contrario, non è tenuto ad analizzarne ed a confutarne il contenuto*» (v. da ultimo Cass. 1902/02; 5687/01; 15572/00).
Anche la parte assertiva dei preventivi è di norma inutilizzabile.
Sotto il profilo in esame, i preventivi si traducono in una testimonianza scritta, ossia in un mezzo di prova non previsto dal nostro ordinamento.
Orbene, codesto giudicante ritiene che a tali dichiarazioni scritte non si possa attribuire neppure il valore indiziario o di argomento di prova che legittimamente viene attribuito ad alcune prove cosiddette atipiche.
E tanto perché la dichiarazione scritta di carattere assertivo proveniente dal terzo persegue (e, comunque, anche a prescindere dalle intenzioni, raggiunge) lo scopo di formare nel processo una prova mediante l'elusione del procedimento predisposto dall'ordinamento per la formazione di quella prova medesima, ossia mediante l'elusione del procedimento proprio della prova testimoniale, di cui agli artt. 163 e 167, 184 e 241 e ss. c.p.c., e, di conseguenza, mediante l'elusione di tutte le garanzie (*in primis* quella che la prova si formi - tutte le volte che è possibile - nel contraddittorio delle parti) che quel procedimento è volto ad assicurare.
In conclusione, per quanto attiene all'entità economica dei pregiudizi subiti, anche laddove si volesse ipotizzare una pronuncia in via equitativa, codesto giudicante non può fondare la propria decisione sulle fotografie dell'autoveicolo poiché non prodotte in atti, rendendo di fatto impossibile la verifica della sussistenza del sunnominato nesso eziologico tra urto e danni lamentati.
Non può inoltre sottacersi, in adesione a Tribunale di Bologna, ordinanza 1° febbraio 2010 est. dott. Salina, che il danno relativo al noleggio di un'auto sostitutiva non può essere presunto alla stregua di quello da fermo tecnico (oramai da considerarsi *in re ipsa*), ma deve sottostare al principio di cui all'art. 1223 c.c. della risarcibilità del danno quale conseguenza diretta e immediata del fatto illecito, da provarsi in concreto→ sussistenza del nesso eziologico; orbene, nel caso di specie parte attrice non ha fornito alcun elemento probatorio idoneo a comprovare la necessità del noleggio di una vettura sostitutiva, disattendendo il contenuto della previsione normativa di cui all'art. 2697 c.c., evidenziando altresì l'anomalia del noleggio di un veicolo effettuato a distanza mesi due dal sinistro, come da fattura emessa da parte attrice, la quale peraltro rileva alla pagina 1 del proprio atto introduttivo che "*il Sig.* [redacted] (effettivo danneggiato cedente il proprio credito), *nelle more della riparazione del proprio veicolo e per il tempo strettamente necessario al suo ripristino, era costretta a prendere a noleggio dall'odierna attrice un autoveicolo di cortesia avendone necessità per motivi lavorativi, oltre che per le quotidiane e naturali esigenze di locomozione*"; orbene, ci si chiede come il cedente abbia ovviato a tali impellenti esigenze per un lasso temporale pari a mesi due.
Atteso quanto precede, non appare possibile fra rientrare nell'alveo del risarcimento del danno le voci di spesa avanzate dall'attrice, in quanto le stesse per giurisprudenza costante della Suprema Corte (Cass. Civ. 615/2003 ; conf. da Cass. Civ. 3888/96) non costituiscono conseguenze immediate e dirette del sinistro.
Spese di giudizio come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Roma definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da [redacted] S.r.l. in persona del legale rapp.te p.t. nei confronti della [redacted] ASSICURAZIONI S.p.A. in persona del legale rapp.te p.t. così provvede:
- rigetta la domanda così come proposta poiché infondata;
- condanna parte attrice al pagamento delle spese di gidizio quivi quantificate in Euro 400,00 per compensi professionali comprensivi di IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, 8.1.14

IL GIUDICE DI PACE
Dott. Antonio Devoto

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, li 8.1.14
IL CANCELLIERE
Alessandra Miseria